# Istituzione di un posto di Ispettore dei Cappellani presso il Ministero di Grazia e Giustizia Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione e Pena.

(Legge 5 marzo 1963, n°323, pubblicata sulla G.U. n°86 del 30.3.1963)

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

# Art. 1.

È istituito un posto di Ispettore dei Cappellani presso il Ministero di Grazia e Giustizia – Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione e di Pena – per la vigilanza sul servizio di assistenza religiosa in detti istituti. Conseguentemente la tabella organica dei Cappellani aggregati, approvata con regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n°1758, e successivamente modificata con legge 14 giugno 1928, n°1384, viene aumentata di una unità.

#### Art. 2.

Alla nomina del Cappellano Ispettore provvede il Ministero di Grazia e Giustizia.

# Art. 3.

Al Cappellano Ispettore è attribuito un assegno annuo lordo di lire 600.000. Tale assegno, se il Cappellano Ispettore non percepisce altri assegni fissi a carico dello Stato, è aumentato a lire 1.200.000 annue lorde.

Al Cappellano Ispettore durante il periodo di missione, competono, in ogni caso, gli emolumenti spettanti agli impiegati statali con coefficiente di stipendio 402.

# **Art. 4.**

All'onere di cui al precedente articolo 3 si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo n°75 dello stato di previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia per l'esercizio 1962-63 e di quello corrispondente per l'esercizio successivo.

Il Ministro per il Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1963

**SEGNI** 

FANFANI – BOSCO – TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO